

MINISTERO EDUCAZIONE NAZIONALE
Direz. Gen. Ord. Universitario

Prot. n° 2828

Div. III - Pos. 20 pg.

F.C. 332, 8-5-1944/XXII

R. UNIVERSITÀ PISA	
N° 02180	19.V.44
Pos.	1

AI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ
AI DIRETTORI DEGLI ISTITUTI
UNIVERSITARI - LORO SEDI -

OGGETTO: Studenti sfollati.

Come è noto, l'art. 4 dell'Ordinanza 2 ottobre 1943-XXI dà la possibilità, agli studenti sfollati, di essere ammessi ad esami di profitto e di laurea, anche su presentazione del libretto e della tessera universitaria, e, quanto meno, in base ad un atto notorio o dichiarazione scritta fatta sotto la propria responsabilità.

Tale ammissione è stata, peraltro, concessa sotto condizione, subordinando la convalida degli esami ai necessari accertamenti sulla situazione scolastica degli interessati.

Preciso, ora, che tutti i certificati di carriera scolastica (compresi anche gli attestati di laurea), da rilasciarsi agli studenti di cui sopra, debbono contenere la dichiarazione che il risultato degli esami è sub conditione e che la validità dei documenti stessi non può andare oltre i sei mesi dopo la stipulazione del trattato di pace.

Resto in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione.

IL MINISTRO
f.to Biggini

P. C.C.

Per copia conforme
IL DIRETTORE CAPO DIVISIONE

Al di sotto ecc.
Accusa ricevuta dell'ord.
2828 del 18 maggio 1944